

Oggetto: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO"

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

COMUNA CA
COPIA GABINETTO



MOZIONE

(ai sensi dell'articolo. 28 del Regolamento del C.C.)
Il Consiglio Comunale

Oggetto: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO"

RICEVUTO IL
22 GEN. 2013
UFFICIO PROTOCOLLO

Premesso che:

- Con l'espressione "testamento biologico" (o anche testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento sottoscritto, contenente la manifestazione di volontà di una persona (testatore) nel pieno delle proprie facoltà di intendere e di volere che indica in anticipo i trattamenti medici a cui intende/non intende essere sottoposta in caso di malattie e/o traumatismi tali da inficiare la propria facoltà di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte e di esprimere il proprio consenso informato alle cure stesse.
- La persona, all'atto della redazione del documento nomina un "fiduciario per le cure sanitarie", che diviene, nel caso si verificano le condizioni per le quali la persona diventi incapace di esprimere la propria volontà, soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni relative alle cure sanitarie proposte per il testatore.
- La "dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (o "Living Will") è già stata introdotta per legge negli Stati Uniti e in molti paesi dell'Unione Europea nel 1991. Dove non esista ancora una legge specifica vi è però giurisprudenza consolidata e costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- La Legge Costituzionale Italiana all'art.32 sancisce: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge" e parimenti: "La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."
- Tale norma configura per tutti i cittadini un cosiddetto "diritto perfetto", quindi un diritto che non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Inoltre all'art. 13 la Costituzione recita: "la libertà personale è inviolabile".

COMUNE DI COMO

PROTOCOLLO CENTRALE



0003494-A-22/01/2013

CL: II.8

Considerato che:

- La Carta di Diritti fondamentali dell'Unione Europea (al titolo 1, Dignità art 3, Diritto all'integrità personale) sancisce che "il consenso libero ed informato all'atto medico è considerato un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona".
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, e ratificata dal Governo Italiano ai sensi della legge n° 145, 28 Marzo 2001 art 9 che sancisce: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

Preso atto che:

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed Odontoiatri, sancisce all'art 35: "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ... curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art. 38 afferma: "il medico deve attenersi ... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi ... il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto, nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".
- Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche recita: Art. 5: "Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ... è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica" e, all'art. 37: "L'infermiere quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato".

Valutato altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 Dicembre 2003, precisando: "...non appare più rinviabile una approfondita riflessione non solo bioetica ma anche biogiuridica , sulle dichiarazioni anticipate ... che dia pena e coerente attuazione dello spirito della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina..." e specifica inoltre: "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Considerato infine che:

- La più recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa in merito ai trattamenti sanitari ed è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.
- Risulta indispensabile per una consapevole manifestazione della propria volontà che il cittadino sia adeguatamente informato su tutte le disposizioni normative Nazionali ed Internazionali nonché sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità (13 dicembre 2006).
- Che è necessario che vengano individuati percorsi e soggetti preposti ad informare e dialogare coi cittadini sul tema delle "dichiarazioni anticipate di fine vita", coinvolgendo professionisti ed operatori del settore sanitario e sociale che svolgono già il loro ruolo attivo nel campo delle cure alla persona in campo sia medico che assistenziale e sociale.
- Che occorre promuovere lo sviluppo "una rete di coesione sociale" che possa sostenere un più ampio dibattito e percorso culturale sul significato e l'accettazione della vita come valore anche nelle sue più difficili espressioni come i momenti di malattia e di sofferenza, di non auto-sufficienza e nella fase finale dell'assistenza.

Impegna sindaco e giunta

A porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'istituzione di un registro dei testamenti biologici e delle volontà anticipate di fine vita, istituendo un apposito servizio di registrazione e conservazione di tali atti, tale registro è riservato ai cittadini residenti nel comune di Como.

Nello specifico:

1. La creazione e la approvazione di un regolamento che determini le modalità di tenuta di tale registro le cui registrazioni dovranno essere numerate in maniera progressiva e ai fini disposti dalla legge e che dovrà indicare univocamente i depositari di ogni atto.
2. L'iscrizione gratuita a tale registro

Como, 21/01/2013

Luca Ceruti
Movimento 5 Stelle